

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRE ATMOSFERICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ICOS - CUP B27E19000040007

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 23 C. 15 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



ART. 1. CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio di progettazione richiesto.

ART. 2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. La prestazione ha per oggetto l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per la redazione della progettazione esecutiva inerenti le opere di realizzazione di una torre atmosferica nell'ambito del Progetto ICOS.

2. L'incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse all'attività di cui al punto 1, anche in supporto alla Stazione Appaltante.

ART. 3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, verificata, validata e approvata, come integrata dall'offerta tecnica dell'appaltatore e recepita dalla stessa Stazione Appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori.

2. Costituisce parte integrante del progetto definitivo il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 4. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

1. I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (correttivo) e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora in vigore e quelle CEI e UNI.

2. Dovranno essere rispettate le norme tecniche di costruzione NTC2018 (DM 17/01/2018).

3. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate:

- a. In forma cartacea;
- b. Su supporto magnetico – ottico nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione ed in formato di stampa pdf.

4. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

ART. 5. PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169 del d.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all'appaltatore di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei



contratti, il R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti; in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

2. Se l'ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del già menzionato termine.

3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di **60** (SESSANTA) giorni dall'ordine di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all'articolo "*Progettazione definitiva*", posto a base di gara, ad eccezione di quanto proposto in sede di gara per le migliorie; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 3 c. 1 del CSA, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

4. Nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 41 del CSA. La Stazione Appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione Appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara e sulla base delle migliorie proposte. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

6. La progettazione esecutiva deve comprendere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione partendo dal documento predisposto per il progetto definitivo posto a base di gara, verificando e integrando le previsioni qualora necessario.



7. Sarà onere e impegno dell'affidatario recepire nel progetto esecutivo, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

ART. 6. RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PENALE

1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del progettista degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento della prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, e fermo restando quanto previsto dall'articolo "*Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini*", la SA potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera (fino ad un massimo del 10% del corrispettivo professionale) nella misura di cui al comma 2.

2. La penale è determinata nella misura pari allo 1 per mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale relativo alla prestazione.

3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione Appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la già menzionata presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

4. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

5. La Stazione Appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E' fatto salvo il maggior danno.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 7. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell'affidatario, senza nessun onere per l'Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.



ART. 8. APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del d.P.R. n. 207 del 2010, la progettazione esecutiva è approvata dalla medesima Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.
2. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo "*Progettazione definitiva*", in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva, ad eccezione delle migliorie apportate in seguito all'offerta tecnico-economica dell'appaltatore;
 - b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.



6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 9. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e l'affidatario che redige la progettazione esecutiva.

2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe per l'ultimazione dei lavori, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'affidatario nel rispetto dei termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo "Progettazione esecutiva: modalità e termini", superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

ART. 11. COMPENSO PROFESSIONALE

1. Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per il servizio di architettura e ingegneria di redazione della progettazione esecutiva inerente i lavori di realizzazione della Torre atmosferica.

2. Il prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.



3. Saranno a carico dell'affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

4. Poiché è espressamente stabilito che con la sola presentazione dell'offerta, l'affidatario riconosce che l'importo contrattuale dell'affidamento, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto dell'appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

5. La revisione sarà possibile, in aumento o in diminuzione, qualora il costo dell'opera progettata si discosti di oltre il 10% da quello del progetto definitivo. Eventuali varianti saranno compensate a termine di parcella, applicando lo sconto offerto in fase di gara.

ART. 12. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:

Progettazione esecutiva e attività connesse		
Corrispettivo	Fase raggiunta	% parcella
Acconto	Consegna finalizzata all'approvazione progetto esecutivo (con le eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante)	80%
Acconto	Ultimazione dei lavori	10%
Saldo	Ad esito positivo del collaudo dell'opera	10%

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva come redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

3. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore.

4. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva.

5. Il pagamento di cui al comma 4 è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla

regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 13. ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dalla stipula del contratto di affidamento, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sopportare per le eventuali varianti rese necessarie in corso di esecuzione.
2. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
3. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
 - a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo.
 - b) dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.

ART. 14. OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

1. Per l'attuazione del servizio di progettazione esecutiva e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 15. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'affidatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse da questa essere formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adequatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
2. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione. In caso di redazione di varianti, verrà applicato il comma 5 di cui all'articolo "Compenso professionale".
3. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.
4. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla Stazione Appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni



prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate al RUP o ad altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione del servizio.

5. L'affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla Stazione Appaltante e dovrà garantire, nella prestazione di cui al presente Capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dalla Stazione Appaltante.

ART. 16. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamento di tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
3. La Stazione Appaltante si impegna, altresì, a garantire all'affidatario, contestualmente all'affidamento del servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

ART. 17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'affidatario e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è fin d'ora indicato in quello di Roma. E', altresì, esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 3 c. 19 della L. 244/2007.

ART. 18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.
2. L'affidatario deve utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla ricezione dei pagamenti relativi al presente incarico.
3. L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
4. Il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice di Gara (CIG) devono essere obbligatoriamente inseriti negli appositi campi in fase di fatturazione elettronica.



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Ministero dell'Università
e della Ricerca



ART. 19. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'affidatario.
2. S'intendono, altresì, a carico dell'affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, etc.

ART. 20. SICUREZZA DEL PERSONALE

1. L'affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del C.C., e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.
2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008).